



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

FACOLTÀ DI MEDICINA E ODONTOIATRIA

Dipartimento di Neurologia e Psichiatria

CATTEDRA DI PSICOPATOLOGIA FORENSE
Osservatorio dei Comportamenti e della Devianza
Master in Scienze Criminologico – Forensi (II Livello)
Prof. Vincenzo Mastronardi
Tel./Fax. (06) 49912282
e-mail: vincenzo.mastronardi@uniroma1.it
antonella.pomilla@uniroma1.it

INSEGNAMENTO DI PSICHIATRIA CLINICA
Master in Criminologia e Scienze Strategiche (I Livello)
Prof. Nino Anselmi
Tel./Fax. (06) 49912282
e-mail: danila.pescina@gmail.com

Dalle ricerche di un Collegio di collaboratori, l'esperto Criminologo può operare

- **NEL SETTORE PENITENZIARIO**, presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, in qualità di professionista **ESPERTO IN CRIMINOLOGIA CLINICA**, con onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate

Art. 80, 4° comma, legge n°354 del 26.7.1975 (Ordinamento Penitenziario)

“Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate”.

- **ESPERTO PRESSO IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA**

Esperto nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura per 3 anni, fra le categorie previste dal 4° comma dell'art. 80 L. 354/75

Art. 22, 3°, 4° e 9° comma, legge 663 del 10.10.1986 che modifica l'art. 70 L. 354/75

“Il tribunale è composto da tutti i magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di Corte d'Appello e da esperti [9 co.] scelti fra le categorie indicate nel quarto comma dell'art. 80, nonché fra docenti di scienze criminalistiche. (relative alla criminalità). Gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura in numero adeguato alle necessità del servizio presso ogni tribunale per periodi triennali rinnovabili....Agli esperti componenti del Tribunale è riservato il trattamento economico assegnato agli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 operanti negli istituti di prevenzione e di pena....”

- **GIUDICE ONORARIO PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI**

Art. 2, legge n° 1404 del 20.7.1934 (Modificato dall'art. 4 legge n° 1441 del 27.12.1956 e successive modifiche)

“Istituzione e composizione dei tribunali per i minorenni – in ogni sede di Corte d'Appello, è istituito il tribunale per i minorenni composto da un magistrato di Corte d'Appello, che lo presiede, da un Magistrato di tribunale e da due cittadini, un uomo e una donna [6], benemeriti dell'assistenza sociale, scelti tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età”

- **GIUDICE ONORARIO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI**

Art. 5, 2° comma, legge 1404/34 (Modificato dall'art. 4 legge n° 1441 del 27.12.1956 e successive modifiche)

“La sezione funziona con intervento di due privati cittadini un uomo e una donna, aventi i requisiti prescritti dall'art. 2, che sostituiscono due dei magistrati della sezione. Alla presidenza e alla composizione della sezione sono destinati, consentendolo le esigenze di servizio, magistrati che già esercitano funzioni nei tribunali per i minorenni”

La normativa suindicata prevede la nomina di due cittadini, un uomo e una donna, benemeriti dell'assistenza sociale, scelti fra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia.

- **CONSULENTE DEGLI AVVOCATI O DEL PUBBLICO MINISTERO [Art. 7 comma 3 L. 7 dicembre 2000 n° 397 (GU. 3.1.2001) = art. 327 bis c.p.p.] O PERITO DEL GIUDICE**

1. *Dopo l'articolo 327 del codice di procedura penale è inserito il seguente:*

<<Art. 327 bis – (Attività investigativa del difensore) – 1. Fin dal momento dell’incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI-bis del presente libro. 2. La facoltà indicata al comma 1 può essere attribuita per l’esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento nell’esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione. 3. Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici>>.

**Art. 221, Art. 225 e 232 del Codice di Procedura Penale (D.P.R. n° 447 del 22.9.1988)
(dall’art. 220 all’art. 233 c.p.p.)**

221. Nomina del perito – 1. Il giudice nomina il perito (222.224.230) scegliendo tra gli iscritti negli appositi albi [67 ss. A] o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina.

225. Nomina del consulente tecnico – 1. Disposta la perizia, il pubblico ministero [359; 73 a.] e le parti private [233] hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.

232. Liquidazione del compenso al perito – 1. Il compenso al perito è liquidato con decreto del giudice che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali

233. Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia – 1. Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell’art. 121.

- **PERITO PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI**

Art. 221, Art. 225 e 232 Codice di Procedura Penale per analogia con la normativa sulle perizie (dall’art. 220 all’art. 233 c.p.p.)

- **COLLABORATORE NEI CENTRI PER LA GIUSTIZIA MINORILE**

Art. 6 D.P.R. n° 448 del 22.9.1988 (per concorso pubblico)

6. Servizi minorili – 1. In ogni stato e grado del procedimento l’autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia. Si avvale altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali [7 ss. A.] (1).

(1) V artt. 1,2,1, 16 lug. 1982, n. 1085, sugli uffici di servizio sociale, 23 lg. 24 lug. 1977, n. 616 sul decentramento agli enti locali.

- **COLLABORATORE AUSILIARIO DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA**

Collaboratore del Consulente nominato dal Pubblico Ministero, se il Consulente è anche un funzionario di Polizia Giudiziaria.

Art. 225 e 232 Codice Procedura Penale (per analogia alle norme sui consulenti)

Dalla Relazione svolta presso il “Seminario per i Professori di Criminologia e Psichiatria forense” di Gargnano (Società Italiana di Criminologia) (19.5.2001) dal Prof. Carlo Romano (Docente di Criminologia Fac. di Giurisprudenza dell’Università di Brescia), la **legge 381/91** relativa alle convenzioni tra Federsolidarietà e Ministero della Giustizia e tra Centri Giustizia Minorile e Ministero del Lavoro si individuano nuovi spazi per il criminologo (con valide potenzialità inerenti la cooperazione sociale, così come anche grazie alla **legge 45/99** che ha ridisegnato le modalità di erogazione dei fondi per la lotta alla droga ed anche relativamente ai progetti relativi alle tossicodipendenze in carcere. Altro capitolo sempre nella relazione del Prof. Romano è relativo ai fondi dell’Unione europea.

Oltre agli ambiti professionali sopra riportati, è doveroso non trascurare ulteriori specifici contesti di operatività professionale, quali:

→ **la SICUREZZA:** in tal caso l’esperto trova applicazione nella progettualità e nella gestione della sicurezza delle aree urbane, così come incaricato dalla Comunità Europea, dalle Pubbliche Amministrazioni (Comuni, Province, Regioni) o da Enti privati; o nella gestione della sicurezza aziendale ed industriale, così come incaricato da Aziende ed Enti pubblici e privati.

→ **l’INVESTIGAZIONE PRIVATA:** in tal caso l’esperto trova applicazione in indagini ed attività di investigazione privata, commerciale ed industriale, previo incarico da parte di privato o di Agenzie di Investigazione privata.

→ **l’INTELLIGENCE:** in relazione alle tematiche della sicurezza ambientale (monitoraggio dei contesti geografici al fine di rilevare ed intervenire in casi di rischio o danni di natura ambientale), della sicurezza informatica, della sicurezza industriale.